

## REGOLAMENTO (CEE) N. 4163/87 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1987

relativo all'applicazione della decisione n. 1/87 del Consiglio di cooperazione CEE-Israele che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo fra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele <sup>(1)</sup> è stato firmato l'11 maggio 1975 ed è entrato in vigore il 1° luglio 1975;

considerando che, in virtù dell'articolo 25 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, che è parte integrante di detto accordo, il Consiglio di cooperazione ha adottato la decisione n. 1/87 che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17;

considerando che è necessario applicare tale decisione nella Comunità,

*Articolo 1*

La decisione n. 1/87 del Consiglio di cooperazione CEE-Israele è applicabile nella Comunità.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1987.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

B. HAARDER

(1) GU n. L 136 del 28. 5. 1975, pag. 3.